



Ufficio stampa

Rassegna stampa

lunedì 15 luglio 2013

Il Sole 24 Ore

Crisi e caos delle regole tagliano le multe <i>15/07/13 Pubblica amministrazione</i>	3
Per la sicurezza solo pochi spiccioli: 90 centesimi a testa <i>15/07/13 Pubblica amministrazione</i>	5
Le scelte sull'Imu entrano nel vivo <i>15/07/13 Pubblica amministrazione</i>	6
Norme e tributi: La creazione della holding non dribbla gli obblighi <i>15/07/13 Pubblica amministrazione</i>	7
Norme e tributi: Per i ritardi della Pa rimborsi con il freno <i>15/07/13 Pubblica amministrazione</i>	8
Norme e tributi: Sull'Ici di categoria D nodo-indennizzi per 590 Comuni <i>15/07/13 Pubblica amministrazione</i>	9
Norme e tributi: Il tempo per la divisa è nell'orario di lavoro <i>15/07/13 Pubblica amministrazione</i>	10
Norme e tributi: Società strumentali, un rinvio solo a metà <i>15/07/13 Pubblica amministrazione</i>	11
Norme e tributi: Il «taglio» dei fondi fa saltare i piani <i>15/07/13 Pubblica amministrazione</i>	12

Italia Oggi

Comuni, niente tassa governativa <i>15/07/13 Pubblica amministrazione</i>	13
--	----

Crisi e caos delle regole tagliano le multe

Nel 2011 i Comuni hanno incassato il 7,5% in meno dell'anno prima - Accertamenti a quota 1,47 miliardi

Gianni Trovati

Se diserta anche un esercito fedele come quello delle multe, che negli anni tante soddisfazioni ha assicurato agli assessori al bilancio, significa che il quadro dei conti comunali è davvero preoccupante.

Battute a parte, la notizia è che la rassegna delle entrate raccolte dai Comuni sulla strada, che Il Sole 24 Ore effettua ogni anno con l'aiuto della banca dati AidaPa di Bureau van Dijk, segnala per la prima volta pesanti segni meno rispetto all'anno prima. Il periodo di riferimento, fornito dagli ultimi certificati di conto consuntivo disponibili per tutti i Comuni, è il 2011: in quell'anno gli accertamenti, cioè le sanzioni che i sindaci iscrivono nel bilancio consuntivo, si sono attestate a 1,47 miliardi, cioè il 6,5% in meno rispetto all'anno precedente. Ma ancora peggio sono andate le riscossioni, vale a dire gli incassi effettivi. Quelle complessive si sono fermate a 1,19 miliardi, con una flessione del 7,5% rispetto a 12 mesi prima, e quelle «in conto resi-

dui», che riguardano i verbali di anni precedenti non ancora finiti in cassa, non hanno superato i 255 milioni: una miseria, pari al 20,4% in meno di quanto raccolto nei dodici mesi precedenti.

I dati dei consuntivi scontano sempre un certo "invecchiamento", ma altri due numeri sono sufficienti a confermare che la tendenza è proseguita anche negli ultimi mesi. Per pescarli bisogna rivolgersi alla banca dati del ministero dell'Economia, che monitora in tempo reale gli incassi delle amministrazioni pubbliche, e mostra che nei primi sei mesi del 2013 le riscossioni da «sanzioni e ammende» sono crollate di un altro 25 per cento.

È «finita la pacchia», come sicuramente penseranno molti automobilisti e le associazioni che in questi anni hanno combattuto contro una certa bulimia da multe registrata in tanti Comuni? Pare di sì, se in capoluoghi come Nuoro, Brindisi, Teramo o Salerno gli accertamenti si sono più che dimezzati in un anno, se anche la «regina delle multe», Rovigo, piazza in tabella un -12,6% e solo Firenze, tra le città tradizionalmente primatiste, mantiene i livelli dell'anno prima. Tra le altre grandi, Roma e Napoli sono ancora in crescita (ma nel capoluogo campano la riscossione nell'anno si ferma al 23%, e nel bilancio ci sono anco-

ra quasi 200 milioni di «crediti dubbi» per le vecchie sanzioni mai incassate), mentre Milano frena del 7,9 per cento.

La questione, però, va ben al di là di un "rinsavimento" da parte delle amministrazioni locali che in effetti negli anni passati hanno in alcuni casi fatto un affidamento eccessivo sulle multe per quadrare bilanci che non tornavano. Prima di tutto, come accennato le riscossioni effettive frenano più degli accertamenti, a indicare il fatto che anche se i verbali diminuiscono, cresce la quota di quelli che non arrivano alla cassa.

Un fenomeno di questo tipo è senza dubbio favorito dal caos continuo che domina sulla riscossione locale, e che proprio a metà 2011 ha vissuto il proprio punto di svolta con il «decreto sviluppo» di maggio che sanciva l'uscita di Equitalia dal ramo dei tributi locali. Due anni abbondanti sono passati, l'addio dell'agente nazionale della riscossione non c'è ancora stato ma la pioggia di proroghe, gli inciampi normativi e l'assenza di prospettive del settore non hanno certo fatto bene alla macchina della riscossione. Giusto poche settimane fa l'ultimo rinvio, inserito in Parlamento nel decreto «sblocca-debiti» per tenere in piedi il rapporto fra Equitalia e Comuni fino al 31 dicembre, si era "dimenticato" delle multe oc-

cupandosi solo dei «tributi», imponendo una correzione in corsa nell'ennesimo pacchetto sviluppo. A non essere stato davvero corretto, però, è un altro ostacolo alla riscossione innalzato nel 2011, con la norma che ha di fatto bloccato le azioni esecutive per i debiti sotto i 2mila euro: doveva alleviare la tensione fra contribuenti ed Erario, ma ha colpito soprattutto le casse comunali e in particolare le multe, perché per arrivare a 2mila euro occorrono più di 50 divieti di sosta medi, oppure 12 verbali lasciati invecchiare per anni facendo lievitare sanzioni e interessi. L'ultima legge di stabilità è intervenuta sul problema, ma continua a prevedere un intervallo di almeno sei mesi fra l'invio di una «comunicazione dettagliata sul debito» e l'avvio dell'eventuale azione esecutiva.

L'altro colpo alle multe è dato dalla crisi economica, che oltre ad aumentare il tasso di morosità in tutti i settori ha cambiato le scelte di spostamento degli italiani. Secondo l'ultimo rapporto Isfort-Hermes presentato da Aststra, l'associazione delle aziende di trasporto pubblico, fra 2008 e 2012 la mobilità è diminuita del 23,9%, ed è aumentata la quota di persone che scelgono i mezzi pubblici perché più economici: e chi si sposta in treno o in autobus non prende multe.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La geografia delle contravvenzioni

Multe pro capite nelle città capoluogo di provincia e somme effettivamente riscosse (compresi gli arretrati di annualità precedenti)

GLI ACCERTAMENTI (€)

RISCOSSIONI COMPETENZA (€)

RISCOSSIONE RESIDUI (€)

RISCOSSIONI TOTALI (€)

1,47 miliardi

933 milioni

255 milioni

1,19 miliardi

	Comune	Accertamenti 2011 - euro pro capite	Diff. % sul 2010	Riscossione totale (competenza e arretrati) - euro		Comune	Accertamenti 2011 - euro pro capite	Diff. % sul 2010	Riscossione totale (competenza e arretrati) - euro
1	Rovigo	159,6	-12,6	76,3	50	Cremona	33,5	-24,1	123,0
2	Firenze	142,7	0,0	86,2	51	Benevento	32,9	171,7	39,2
3	Catania*	139,8	N.d.	N.d.	52	Bari	32,0	1,0	93,6
4	Roma	114,8	14,1	52,1	53	Monza	31,6	-4,4	95,0
5	Pisa	100,7	11,7	108,1	54	Rimini	30,8	-1,0	99,5
6	Torino	100,5	8,1	69,3	55	Pescara	30,6	75,4	69,3
7	Milano	97,7	-7,9	112,6	56	Caserta	30,1	76,7	115,5
8	Brescia	95,9	-9,1	61,4	57	Sondrio	30,1	43,7	99,1
9	Napoli	86,8	16,6	N.d.	58	Udine	29,6	5,7	65,3
10	Parma	85,8	33,4	90,2	59	Arezzo	29,1	-30,5	107,0
11	Verona	71,7	37,1	100,0	60	Trieste	28,4	8,7	99,0
12	Pavia	70,8	19,6	96,1	61	Macerata	27,9	-24,0	125,3
13	Lecce*	69,9	N.d.	N.d.	62	Siracusa	27,7	40,8	67,6
14	Verbania*	69,2	17,4	0,0	63	Viterbo	27,7	-47,6	101,4
15	Bologna	69,0	-18,8	100,0	64	Pordenone	27,6	-12,8	80,5
16	Biella	62,5	5,6	57,9	65	Ravenna	27,5	-15,4	104,7
17	Como	60,2	-0,7	90,3	66	Agrigento	26,3	-19,5	N.d.
18	Lucca	59,7	49,9	92,0	67	Grosseto	26,0	-24,9	99,8
19	Cosenza	59,2	12,8	52,8	68	Reggio Emilia	25,4	-17,1	100,4
20	Terni	58,8	28,2	65,8	69	Messina	24,9	15,3	80,6
21	Pistoia	56,2	42,7	98,1	70	Lodi	24,6	-2,2	84,8
22	Salerno*	55,4	-51,7	52,6	71	Perugia	23,0	5,4	70,3
23	Asti	55,4	30,0	65,5	72	Trento	22,7	0,2	108,2
24	Genova	54,5	-15,3	108,7	73	Chieti	21,4	-15,5	68,3
25	Prato	53,7	-8,7	61,8	74	Vibo Valentia	21,0	276,7	51,0
26	Ferrara	51,4	66,8	82,6	75	Catanzaro	20,2	-16,0	64,8
27	Siena	47,8	-15,9	84,1	76	Palermo	20,2	-39,1	70,7
28	Aosta	46,7	26,1	101,2	77	Imperia	20,1	-2,3	88,4
29	Venezia	46,4	-17,7	96,6	78	Avellino	20,0	1,8	72,2
30	Forlì	45,1	54,2	94,8	79	Nuoro	19,5	-80,1	110,1
31	Bolzano	44,8	-4,9	90,2	80	Ascoli Piceno	19,4	-12,6	82,7
32	Varese	43,7	-13,5	66,2	81	Latina	19,2	20,3	61,1
33	Treviso	43,2	8,9	65,3	82	Ragusa	19,0	15,6	0,0
34	La Spezia	42,6	11,6	78,0	83	Matera	17,6	28,0	96,3
35	Ancona	42,6	-5,8	87,4	84	Livorno	17,4	0,0	100,0
36	Piacenza	42,4	-5,0	95,0	85	Massa	16,2	10,7	103,7
37	Oristano	42,4	10,4	84,6	86	Sassari	15,8	-14,2	116,5
38	Cagliari	41,7	11,7	103,6	87	Potenza	15,0	5,3	72,5
39	Reggio Calabria	39,7	-13,8	49,3	88	Foggia	15,0	-39,3	89,7
40	Modena	39,7	-6,4	99,5	89	Pesaro	14,9	3,6	111,8
41	Padova	38,9	-8,1	103,5	90	Cuneo	14,8	34,6	100,0
42	Novara	38,9	29,9	61,7	91	Campobasso	13,7	-6,4	68,6
43	Savona	38,3	-5,7	62,6	92	Gorizia	13,4	12,2	104,9
44	Vicenza	37,5	5,6	98,8	93	Andria	12,8	7,0	101,3
45	Mantova	36,6	-26,4	100,0	94	Teramo	12,6	-51,8	119,2
46	Bergamo	35,2	-7,3	100,8	95	Brindisi	9,7	-60,0	157,4
47	Vercelli	35,0	7,6	51,0	96	Barletta	8,1	-20,1	97,3
48	Lecco	34,9	170,5	87,8	97	Caltanissetta	7,4	-19,3	59,5
49	Trapani	33,7	-10,7	73,0	98	Belluno	6,5	-0,7	100,0
					99	Taranto	6,0	-47,8	102,8
					100	Enna	5,2	3,3	106,1

(*) Per alcuni Comuni non sono disponibili i dati dei certificati di bilancio e sono state indicate voci dei bilanci consuntivi: Catania: voce «Polizia municipale-risorse generali»; Salerno: Dato 2012, il dato 2011 non è disponibile; Lecce: Voce «ammende e oblazioni»; Verbania: voce «Viabilità e servizi connessi»
I dati di Alessandria, L'Aquila, Frosinone, Rieti, Isernia, Trani e Crotone non sono disponibili

Fonte: elaborazione banca dati AidaPa Bureau van Dijk

Pagina 4

Crisi e caos delle regole tagliano le multe



Maurizio Caprino

■ Gli introiti delle multe non servono a fare sicurezza stradale. Almeno in Italia, dove per questo scopo si spendono mediamente 90 centesimi di euro per abitante: molto più vicini ai 20 centesimi del Paese peggiore d'Europa (la Slovacchia) che ai 37,5 euro vantati dal migliore in graduatoria (la Francia).

Eppure per rispettare l'articolo 208 del Codice della strada, che impone di spendere per la sicurezza una quota cospicua del gettito delle sanzioni, in Italia si dovrebbero spendere 13 dei 29,7 euro che mediamente ogni cittadino paga di multe.

Sono cifre presenti in un'analisi di Onu, Banca mondiale e Organizzazione mondiale della sanità su dati aggiornati al 2008.

Da questi numeri è partito uno studio di Fondazione Luigi Guccione, Istituto internazionale per il consumo e l'ambiente e Ricerche e servizi per il territorio sui proventi delle 14 maggiori città italiane.

Dal 2007 al 2010, sono rimasti a cavallo di quota 700 milioni di euro e la pressione sanzionatoria (euro pagati mediamente da ciascun abitante per multe stradali) è massima a Roma (101 euro nel 2006-2010) e minima a Reggio Calabria (10 euro), con una media tra le 14 città di 74 euro. Tra il 2006 e il 2010 il gettito è cresciuto con un'intensità maggiore a Milano (+40 milioni), mentre è calato a Reggio Calabria, Messina, Palermo e Napoli.

Eppure, proprio Reggio Calabria è una delle città in cui nello stesso periodo l'evoluzione del tasso di mortalità è stata tra le più "virtuose", assieme a Torino e Bari, dove pure la pressione sanzionatoria non è stata alta. Viceversa, per mortalità l'andamento di Roma è stato il quarto peggiore in assoluto, dopo Catania, Bologna e Messina. Milano è a metà di questa classifica.

Tutto ciò lascia intuire che, almeno nelle maggiori città italiane, non c'è correlazione tra pressione sanzionatoria e sicurezza stradale. La

conferma viene da un grafico "a scatter" incluso nello studio, dal quale emerge una certa dispersione.

Ciò dipende essenzialmente da due fattori: cioè da come vengono fatte le multe e da come vengono spesi gli introiti. Infatti, spesso l'infrazione più sanzionata è il divieto di sosta, che però non ha grandi riflessi sulla sicurezza. Inoltre, i soldi entrati in cassa non vengono spesi propriamente per migliorare il tasso di sicurezza delle nostre strade.

Certo, formalmente le 14

IL CODICE DISATTESO

Per rispettare le regole l'impegno dovrebbe crescere di quasi 15 volte. In Francia la spesa è pari a 37,5 euro pro capite

città prese in esame sono in regola con l'articolo 208 del Codice.

E addirittura a Trieste nel 2006-2010 si è speso per le finalità indicate da questa norma ben più del gettito delle multe: il 177%. Reggio Calabria, poi, ha speso il 100%, mentre solo Messina, Bari, Catania e Venezia hanno speso meno del 50% imposto dall'articolo 208.

Se però dalla teoria si passa all'indagine sugli impegni effettivi di spesa, si scopre che ben 154,6 milioni sono stati spesi per il trasporto pubblico, che non dà benefici diretti alla sicurezza.

Una parte rilevante, se si considera che 172,6 milioni sono andati alla manutenzione stradale, 45,1 al potenziamento dei controlli, 35 alla segnaletica, 7,5 alla protezione delle fasce di utenti deboli e 58,5 a un non meglio specificato «altro».

Lo studio stima che, mettendo assieme le 14 città, nel 2010 il 75,8% dei proventi sia andato alle finalità richieste dall'articolo 208. Ma appena il 10,6% è stato impiegato per scopi collegati direttamente alla sicurezza stradale e l'1,2% per investimenti specifici.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le risorse. Studio Onu-Oms-Banca mondiale

Per la sicurezza solo pochi spiccioli: 90 centesimi a testa

Crisi e caos delle regole tagliano le multe

Città	2006-2010 (€)	2010 (€)	2006-2010 (€)	2010 (€)
Roma	101	101	101	101
Reggio Calabria	10	10	10	10
Milano	74	74	74	74
Torino	74	74	74	74
Bari	74	74	74	74
Catania	74	74	74	74
Messina	74	74	74	74
Palermo	74	74	74	74
Napoli	74	74	74	74
Trieste	74	74	74	74
Venezia	74	74	74	74



Settimana decisiva. Giovedì la cabina di regia

Le scelte sull'Imu entrano nel vivo

**Marco Mobili
Giovanni Parente**

Non solo bonus sui lavori in casa. La settimana che inizia oggi si annuncia decisiva per il futuro della tassazione sugli immobili. All'ordine del giorno del Governo e del Parlamento c'è soprattutto il capitolo Imu. Giovedì si riunirà la cabina di regia della maggioranza. Sul tavolo ci saranno le principali ipotesi circolate al momento. Cancellazione totale dell'acconto sulle abitazioni principali (con relative pertinenze), terreni e fabbricati agricoli e case popolari; innalzamento della detrazione fino a 600 euro per esentare dal saldo di dicembre tra il 75% e l'80% delle prime case; consegna dal 2014 di tutta la partita Imu ai Comuni. Naturalmente si tratterà di mettere d'accordo le anime diverse della maggioranza: con il Pdl che spinge per l'abolizione totale dell'imposta sulle abitazioni principali e il Pd che invece chiede una rimodulazione senza cancellare il prelievo sui proprietari con una maggior capacità contributiva.

Al fronte politico si aggiunge quello economico delle coperture. Un nodo difficile da sciogliere perché si intreccia con le altre questioni ancora da risolvere. Prima di tutte l'Iva. Il decreto sul lavoro ha soltanto rinviato al 1° ottobre l'aumento dell'aliquota dal 21 al 22 per cento, trovando le risorse necessarie in gran parte con l'aumento degli acconti in scadenza il 2 dicembre. Una scelta, però, contestata da più parti e che rimette in moto la ri-

cerca di finanziamenti alternativi: servono 1,05 miliardi che potrebbero anche raddoppiare se dovesse prevalere lo slittamento del rincaro al 1° gennaio 2014. Al momento i tecnici dell'Esecutivo stanno studiando la soluzione di reperire i fondi necessari attraverso un nuovo intervento di spending review. Poi la "fase 2" sull'Iva porterebbe a rivedere i panieri per evitare l'aumento dell'aliquota ordinaria con uno spostamento di beni e servizi dal prelievo agevolato (4% o 10%) verso quello più alto. Anche questa è un'operazione tutt'altro che al riparo da incognite come dimostra l'innalzamento dell'Iva sugli allegati ai prodotti editoriali prevista proprio dal decreto sui bonus ristrutturazioni e risparmio energetico (Dl 63/2013). Nelle commissioni Finanze e Attività produttive della Camera è emerso l'orientamento unanime di modificare l'intervento per non gravare su un settore in difficoltà. Una scelta che potrebbe spingere il provvedimento verso una terza lettura in Senato. Intanto oggi scade il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione mentre l'approdo in Aula è previsto per lunedì prossimo. In uno scenario in cui si prospetta un imbuto parlamentare con l'esame del decreto del fare atteso proprio nell'Aula di Montecitorio a partire da giovedì, mentre il decreto Imu-Cig e quello sul lavoro sono attualmente all'esame del Senato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 5



Razionalizzazione. Negli enti fra 30mila e 50mila abitanti

La creazione della holding non dribbla gli obblighi

La costituzione di **holding** non consente agli enti locali di dribblare gli obblighi di liquidazione delle società partecipate e di razionalizzazione degli altri organismi (fondazioni, aziende speciali, istituzioni).

Le norme sullo scioglimento delle società (articolo 14, comma 32 del Dl 78/2010 e articolo 4 del Dl 95/2012), oltre a quelle che disciplinano il riordino degli altri organismi (articolo 9 del Dl 95/2012) sono state oggetto di numerose richieste di parere ai magistrati contabili.

Per la «salvaguardia della finanza pubblica» è stata esclusa, per i Comuni fra 30mila e 50mila abitanti, la possibilità di fare ricorso a una holding per fondere in un'unica società del Comune tutte le partecipazio-

ni esistenti.

È stato infatti evidenziato (sezione regionale di controllo Umbria, delibera 117/2013/PAR) che i profili strutturali della holding fanno emergere la sua oggettiva inidoneità a ridurre ad unità le società che funzionalmente si collegano in essa, con riferimento ad ogni settore del diritto: tributario (Cassazione, sezioni Unite, n. 472/1964), giurisdizionale (Cassazione, sezione Lavoro, n. 3869/1982) e/o fallimentare (Cassazione, sezione I, n. 4550/1992). Una pronuncia che si pone in termini più critici rispetto a precedenti valutazioni (Corte dei Conti Lombardia, delibera 1/2012/PAR e Piemonte delibera n. 44/2013/PAR), che hanno focalizzato l'attenzione sulle criticità derivanti dal possi-

bile utilizzo della holding a fini elusivi del Patto.

La linea di massima afferenza al Codice civile (seppure con qualche valutazione contraddittoria) si è avuta in numerose analisi sulla trasformazione di società in aziende speciali, nelle quali la Corte dei conti del Lazio (delibere n. 2/2013/PAR e n. 84/2013/PAR) ha ammesso questa possibilità, mentre quella del Veneto l'ha negata (delibera n. 127/2013/PAR), non individuando l'organismo tra quelli riportati nell'articolo 2500-septies del Codice civile, che disciplina la trasformazione eterogenea. Le analisi sui profili applicativi delle norme sullo scioglimento delle partecipate hanno determinato interpretazioni partico-

lari, a fronte anche delle criticità insite nelle stesse norme.

In relazione all'articolo 4 del Dl 95/2012, dopo l'eliminazione nel comma 8 del parametro di valore riferito agli affidamenti in house di servizi strumentali (200mila euro, abrogato dall'articolo 34, comma 27 del Dl 179/2012) gli enti si sono trovati di fronte a una previsione di deroga alla disciplina dello scioglimento che si è aggiunta a quelle previste nel comma 3 (che riguarda, ad esempio, le società che gestiscono banche dati strategiche). Queste società, anche se evitano gli obblighi di dismissione, non possono però sottrarsi ai vincoli previsti dalle altre parti dell'articolo 4, che impongono limiti ai cda (comma 4), limiti al turn over e ai contratti a tempo determinato (commi 9-10) e blocco dei trattamenti economici (comma 11). A chiarirlo è stata la Corte dei conti, sezione di controllo Lombardia, nella delibera 233/2013/PAR.

Al.Ba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ANALISI

Per i ritardi della Pa rimborsi con il freno

di **Marcello Clarich**

Il rispetto del termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi e i ritardi nell'emanazione degli atti è un problema annoso che negli ultimi tempi è diventato quasi un'ossessione del legislatore. Anche il recentissimo decreto del "fare" (n. 69/2013) introduce un nuovo rimedio: l'indennizzo automatico di 30 euro per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di duemila euro.

Come valutare questa iniziativa?

Anzitutto bisogna ricordare che la prevedibilità dei tempi delle decisioni delle amministrazioni è un principio di civiltà e di efficienza. Consente infatti la programmazione delle attività dei privati che per esempio chiedono il permesso a costruire o un'autorizzazione necessaria per avviare un'attività economica. Oltre vent'anni fa la legge sulla trasparenza amministrativa (n. 241/1990) introdusse un sistema per stabilire per ciascun tipo di procedimento un termine certo. Ma subito si pose un problema: che succede se l'ufficio non lo rispetta?

Le conseguenze inasprite da leggi recenti sono di più tipi: responsabilità disciplinare del funzionario negligente; nei casi più gravi responsabilità penale per il reato di rifiuto o omissione di atti d'ufficio (articolo 428 del Codice penale); intervento sostitutivo del superiore gerarchico sollecitato dall'interessato; ricorso al giudice amministrativo contro il cosiddetto "silenzio" della Pubblica amministrazione per ottenere il provvedimento richiesto anche attraverso la nomina da parte del giudice di un commissario ad acta; risarcimento per il danno da ritardo.

Anche la legge anticorruzione (n. 190/2012) prevede che il

responsabile della prevenzione della nomina in ciascuna amministrazione debba monitorare il rispetto dei termini procedurali. I ritardi costituiscono infatti uno dei fattori che promuovono atti corruttivi volti a "oliare" gli ingranaggi burocratici.

Il decreto del fare aggiunge ora l'indennizzo automatico (articolo 29), riprendendo una proposta avanzata già negli anni Novanta del secolo scorso (legge 59/1997).

Anzitutto il nuovo rimedio è introdotto per ora solo in via sperimentale. Vale infatti solo per i procedimenti che riguardano le imprese e tra 18 mesi si stabilirà se confermarlo, rimodularlo o abbandonarlo.

In secondo luogo, il diritto all'indennizzo sorge a due condizioni: che l'interessato abbia richiesto al superiore gerarchico entro un termine perentorio di sette giorni un intervento sostitutivo; che anche il superiore gerarchico non rispetti il termine previsto per l'esercizio del potere sostitutivo. Viene meno così l'automatismo visto che si presuppone comunque una reazione dell'interessato.

Infine, il decreto del fare prevede alcune norme processuali per agevolare la liquidazione dell'indennizzo e l'invio delle sentenze di condanna alla Corte dei conti affinché questa possa recuperare il danno erariale.

Con queste cautele e limitazioni è probabile che neppure il sistema dell'indennizzo sia risolutivo. Infatti, quasi mai l'interessato "osa" sollecitare il potere sostitutivo. In ogni caso, specie nei casi di iniziative economiche ritardate dalle lungaggini burocratiche, 30 euro al giorno rappresentano una magra consolazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Tributi. Gli effetti dell'ordinanza di Milano

Sull'Ici di categoria D nodo-indennizzati per 590 Comuni

La partita sulle compensazioni della vecchia **Ici** relativa ai fabbricati di **categoria «D»** riaperta nei giorni scorsi dal tribunale di Milano sul caso del Comune di Monza riguarda almeno 590 Comuni. In gioco ci sono in alcuni casi cifre importanti in valore assoluto, a partire da Roma dove sono in ballo 23,4 milioni di euro, a Milano invece la questione vale 16,3 milioni, mentre Torino e Bologna viaggiano sotto i 10 milioni.

Non sempre, comunque, come mostrano le rilevazioni condotte dall'Ifel, l'istituto per la finanza e l'economia locale dell'Anci, sono le dimensioni del Comune a determinare l'entità delle somme contese fra amministrazione locale e ministero dell'Economia. A Rivoli, meno di 50 mila abitanti in provincia di Torino, la partita supera i 7 milioni, a Ghedi, che ha meno di 19 mila residenti nel bresciano, si sfiorano gli 1,8 milioni, cifra "vantata" anche da alcuni capoluoghi di Provincia: e sono molti i casi in cui poche centinaia di migliaia di euro fanno la differenza sui bilanci di piccoli Comuni in cui anche un solo fabbricato industriale ha un peso rilevante sul complesso della base imponibile. Tutte cifre che tornano di attualità dopo che i giudici milanesi hanno dato ragione al Comune nella battaglia interpretativa con il ministero dell'Economia sulle modalità di calcolo dei rimborsi.

Il punto (si veda Il Sole 24 Ore del 12 luglio) è quello delle compensazioni ai Comuni sulla perdita di gettito Ici che è

conseguita all'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale per i fabbricati di categoria «D». Con questa procedura, nata per riallineare i valori degli immobili a stima diretta rispetto a quelli (in genere più elevati) indicati nei documenti contabili, si è intervenuti per sterilizzare gli effetti sui conti comunali dell'Ici che sarebbe venuta a mancare. La Finanziaria per il 2001 (articolo 64, comma 1 della legge 388/2000) aveva mirato a questo scopo con il sistema dei rimborsi, che potevano essere chiesti dal Comune a patto che il mancato gettito superasse i tre milioni di lire (1.549,37 euro) e il 5 per mille della spesa corrente.

Ad accendere la miccia è stato un cambio di interpretazione del ministero dell'Economia, che dal 2009 ha considerato rilevanti solo le differenze di gettito dell'ultimo anno, senza consolidare quelle derivate dalle autodeterminazione delle rendite catastali avvenute negli anni precedenti.

Il cambio di rotta è stato subito contestato dalle amministrazioni locali, supportate da Anci e Ifel, e a Monza è arrivata la prima pronuncia sul tema. La legge, hanno scritto i giudici milanesi nell'ordinanza, non offre alcun appiglio all'interpretazione ministeriale, anche perché la ratio della norma è di indennizzare i sindaci dell'interperdita di gettito: una decisione, è ovvio, che riaccenderà l'intero contenzioso sul tema.

G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Cazzazione. Solo il contratto può derogare

Il tempo per la divisa è nell'orario di lavoro

Arturo Bianco

Il tempo impiegato dai dipendenti per indossare la divisa o gli indumenti di lavoro deve essere considerato interno all'orario di lavoro.

Questo principio si applica nelle Pubbliche amministrazioni sia nelle aziende private e può essere derogato solamente in presenza di specifiche clausole del contratto nazionale, oppure se il datore di lavoro lascia un ampio margine di autonomia ai lavoratori.

Possono essere riassunte in questi termini le principali indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 11828/2013.

La pronuncia contiene il seguente principio di diritto: «Il tempo occorrente per la vestizione e la svestizione degli indumenti di lavoro rientra nell'orario di lavoro effettivo, e deve essere retribuito come tale, ove dette operazioni, con apposita disciplina del momento e del luogo di esecuzione, siano imposte dal datore di lavoro, mentre non deve essere retribuito ove la scelta di momento e luogo sia lasciata al lavoratore».

Ecco la chiave interpretativa per distinguere se que-

sto tempo debba essere considerato interno o meno all'orario di lavoro: «Ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa o gli indumenti (anche eventualmente presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro), la relativa operazione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale il tempo necessario per il suo compimento non deve essere retribuito. Se, invece, le modalità esecutive di detta operazione sono imposte dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, l'operazione stessa rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito».

La sentenza evidenzia infine che queste indicazioni sono perfettamente coerenti con la definizione di orario di lavoro dettata dal Dlgs 66/2003 e dalle indicazioni comunitarie: l'orario di lavoro è «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Autonomie locali e Pa

Partecipate. Per i municipi fino a 30mila abitanti vale la scadenza del 30 settembre

Società strumentali, un rinvio solo a metà

La proroga non ha cambiato i termini per le dismissioni di tutte le aziende

Gianni Trovati
Alberto Barbiero

Il decreto «del fare» ha rinviato i termini per dismettere le società strumentali come imposto dalla spending review dello scorso anno, ma lo slittamento opera in pieno solo nei Comuni con più di 30mila abitanti. Per la stragrande maggioranza dei Comuni (7.787 su 8.092) che non raggiungono questa cifra, il rinvio opera solo a metà, perché entro il 30 settembre scatta l'obbligo di liquidazione delle società o di dismissione delle partecipazioni previsto dall'articolo 14, comma 32 del Dl 78/2010.

L'ennesimo intreccio normativo sul travagliato mondo delle partecipate, insomma, fa inciampare ancora una volta i piani del legislatore, alle prese ormai con un affastellarsi di regole praticamente ingestibile. Proviamo a fare ordine.

Il Dl 95/2012 ha imposto la priva-

tizzazione entro il 30 giugno scorso o lo scioglimento entro il 31 dicembre prossimo delle società controllate che nel 2011 hanno raccolto almeno il 90% del fatturato dalla Pa. Il Dl 69/2013 (articolo 49, comma 1), constatata l'ovvia difficoltà applicativa (denunciata su questo giornale fin dall'anno scorso) ha introdotto la consueta soluzione del rinvio, allineando al 31 dicembre i termini per la privatizzazione e lo scioglimento, e facendo decorrere dal 1° luglio 2014 l'assegnazione del servizio alla società privatizzata per 5 anni.

Il solito escamotage non ha però fatto i conti con l'articolo 14, comma 32 del Dl 78/2010, cioè la norma che vieta ai Comuni fino a 30mila abitanti di avere società e ne consente solo una agli enti che contano fra 30.001 e 50mila abitanti. Nemmeno questa norma ha evitato il consueto tran tran di rinvii, con il solito corredo di inciampi e interventi scoordinati. Nella sua formulazione attuale, la stop alle partecipazioni nei Comuni fino a 30mila abitanti scatta al 30 settembre prossimo (articolo 29, comma 11-bis della legge 14/2012), e dal momento che non effettua distinzioni di sorta riguarda sia le società di servizi pubblici locali sia le aziende strumentali. Nei Comuni fino a

30mila abitanti, dunque, queste ultime si vedono di fatto prolungare il calendario di soli tre mesi, dal 30 giugno al 30 settembre.

In questa chiave, allora, torna

Le date

30/9

La scadenza generale
Entro questa data i Comuni fino a 30mila abitanti devono dismettere le loro partecipazioni, sia quelle in società di servizi pubblici locali sia quelle in aziende strumentali. Possibile derogare solo nel caso in cui gli ultimi tre bilanci della società siano stati chiusi in utile

31/12

I termini per le strumentali
A questa data è stato rinviato dal Dl del «Fare» (articolo 49, comma 1 del Dl 69/2013) il termine per l'alienazione delle società strumentali, che era stato fissato al 30 giugno dal Dl 95/2012. Il rinvio a fine dicembre, però, nei fatti opera solo per i Comuni sopra i 30mila abitanti

utile ricordare le due deroghe agli obblighi di dismissione previsti dalla stessa manovra del 2010: la chiusura in utile dei bilanci degli ultimi tre anni, il superamento del limite dimensionale grazie a più Comuni soci.

Diverso, e ancor più intricato, il caso dei Comuni che contano fra 30.001 e 50mila abitanti. L'articolo 29, comma 11-bis della legge 14/2012, ha spostato di nove mesi solo il termine riferito alle società dei comuni con meno di 30mila abitanti, in quanto fa riferimento alla precedente disposizione di modifica del comma 32 (articolo 16, comma 27 della legge 148/2011), che riguarda appunto solo la prima parte della disposizione, e non i Comuni fra 30mila e 50mila abitanti. Per loro, quindi, sarebbe rimasta inalterata la scadenza del 31 dicembre 2012 introdotta dall'articolo 2, comma 43 della legge 10/2011.

Tuttavia su questo punto alcune sezioni regionali della Corte dei Conti hanno individuato la scadenza sulla base di un'interpretazione sistemica, che spostando tutti i termini originari di 9 mesi porta la loro scadenza al 30 settembre 2014 (sezione regionale Lombardia, delibera 66/2013/PAR).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Anti-dissesto. Programmi da rifare

Il «taglio» dei fondi fa saltare i piani

Ettore Jorio

Una nuova tegola arriva sulla **procedura di riequilibrio finanziario** pluriennale introdotta nel Tuel dal Dl 174/2012. I fondi a disposizione quest'anno saranno infatti drasticamente inferiori rispetto all'anno scorso, attestandosi a 114 euro pro capite (si veda anche Il Sole 24 Ore del 9 luglio), contro i 280 euro dell'anno scorso e i 300 euro indicati come tetto massimo dalla normativa di riferimento. Una flessione brusca che rischia di far saltare i piani degli amministratori interessati.

A molti Comuni, infatti, la procedura è sembrata da subito la soluzione dei loro guai; soprattutto a quegli amministratori che hanno intravisto la possibilità di dribblare le sanzioni previste dal Dlgs 149/2011, a partire dall'incandidabilità decennale.

Era però impensabile che con 300 euro a cittadino e 10 anni a disposizione si sarebbe posto rimedio a tutto ciò che i sindaci avevano nascosto per anni tra le righe dei loro bilanci. Residui vintage mantenuti nella consapevolezza di dimostrare più risorse per coprire una spesa che nessuno pensava a razionalizzare. Debiti fuori bilancio che hanno rappresentato la costante che ha caratterizzato le gestioni degli enti territoriali. Utilizzazione impropria delle risorse vincolate per coprire quelle correnti.

Con l'avvento del predissesto sono stati in molti a vedere la luce orientarsi sul buio. Quindi, una grande corsa, con Napoli e Reggio Calabria in testa, veri obiettivi della norma. Al loro seguito una marea di Comuni e una ondata di Province. Chi più chi meno hanno realizzato piani di rientro fantasiosi, pieni di "promesse", specie in relazione a un'evasione fiscale non rimediata e ad una riscossione da valori netta-

mente al di sotto a quella necessaria per sopravvivere. Senza contare le percentuali di riscossione dei residui datati, ma anche di quelli infraquinquennali, con percentuali di esazione infinitesimale del tipo quelle in uso alle medicine omeopatiche.

Già questi problemi (si veda Il Sole 24 Ore del 29 aprile 2013) sarebbero stati sufficienti a bloccare tutto, nonostante alcune posizioni favorevoli assunte dalla sezione delle Autonomie della Corte dei Conti.

Il problema nuovo nasce appunto dalle disponibilità garantite dal Fondo di garanzia. L'originaria previsione dei 300 euro a scendere era già da ritenersi inadeguata alle reali esigenze; a questo si è aggiunta

LA FLESSIONE

Per quest'anno le amministrazioni potranno contare su 114 euro ad abitante contro i 280 del 2012

l'errata possibilità offerta agli enti locali di considerare risorse aggiuntive per 300 euro ad abitante, salvo poi ricevere di meno, facendo diventare ogni previsione finanziaria una sciocchezza.

Ora arriva la ciliegina sulla torta. Il ministero dell'Interno ha comunicato ai Comuni che la quota è di 114 euro a residente. Dunque, una brutta sorpresa per i sindaci, che sono disorientati e hanno urgente bisogno di nuove indicazioni: soprattutto in relazione al loro bilancio di cassa, stranamente non previsto nell'originario format ministeriale, nonostante che la relativa contabilità assumerà rilievo dal 2014, con l'applicazione del Dlgs 118/2011.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Comuni, niente tassa governativa

I comuni non sono tenuti al pagamento della tassa di concessione governativa da corrispondersi, ad esempio, in relazione all'utilizzo di servizi di telefonia mobile. Di più. La Tcg è un prelievo illegittimo tout court, perché con la privatizzazione e liberalizzazione del mercato, la fornitura di reti e servizi non è più proprietà esclusiva dello stato, venendo meno, pertanto, il presupposto giuridico per la tassazione legittima degli atti amministrativi autorizzatori. Questo è quanto affermato dai giudici della Ctr di Latina, nella sentenza n. 324/39/13 dello scorso 24 giugno. L'Agenzia delle entrate aveva emesso a carico di un Comune pontino un accertamento relativo al mancato pagamento della Tcg, connessa all'utilizzo di utenze di telefonia mobile fornite dal gestore «Vodafone Omnitel». Il comune aveva impugnato l'atto impositivo, sostenendo la non debenza del tributo. Dopo il giudizio favorevole della Ctp di Latina, l'organo tributario di seconde cure ha confermato l'annullamento della pretesa, offrendo delle motivazioni più ampie. Intanto, osserva la Ctr, il Comune fa parte della pubblica amministrazione, è un ente che compone la Repubblica e non può essere considerato un soggetto passivo sul quale gravare le tasse sulle concessioni governative. Inoltre, dopo l'entrata in vigore del Codice della Comunicazione, il mercato delle reti di comunicazione è stato privatizzato e liberalizzato: d'acché non ha più ragione di esistere alcun prelievo sugli atti autorizzatori, perché la fornitura del servizio non rientra più nella proprietà esclusiva dello stato. Il principio è estendibile, dunque, a tutti coloro i quali sono soggetti al pagamento della Tcg, con la possibilità di valutare eventuali richieste di rimborso di quanto versato a tale titolo.

